

REGOLAMENTO ELETTORALE CONSULTA LAZIO DI.S.CO

ART 1 Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse sono indette, ogni triennio, con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Di.S.Co Lazio di concerto con il Direttore Generale reso pubblico almeno 90 giorni prima della data fissata per le votazioni

ART 2 Ripartizione dei Seggi e Collegi Elettorali

1. Il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse all'interno della Consulta degli studenti, è pari a ventuno, di cui diciannove da eleggere con cadenza triennale ripartiti nel seguente modo:

- A) quattordici studenti eletti dagli Atenei Statali della Regione "in proporzione alla popolazione studentesca e comunque in modo che ciascun Ateneo Statale sia rappresentato da almeno uno studente", di cui 7 per l'Università degli Studi "La Sapienza", 2 per l'Università degli Studi "Roma Tre", 2 per l'Università degli Studi "Tor Vergata", 1 per l'Università Foro Italico, 1 per l'Università degli Studi della Tuscia, 1 per l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- B) due studenti eletti dalla popolazione studentesca di tutti gli Atenei non statali della Regione;
- C) uno studente eletto dalla popolazione studentesca di tutti gli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione;
- D) un dottorando eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca degli Atenei della Regione;
- E) uno specializzando eletto dagli iscritti ai corsi di formazione specialistica degli Atenei della Regione.

2. I collegi sono ripartiti nel seguente modo:

I collegio: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

II collegio: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

III collegio: Università degli Studi di Roma "Roma Tre"

IV collegio: Università di Roma "Foro Italico"

V collegio: Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

VI collegio: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

VII collegio: Tutti gli atenei non statali della Regione.

VIII collegio: tutti gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione;

IX collegio: tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca degli Atenei della Regione;

X collegio: tutti gli iscritti ai corsi di formazione specialistica degli Atenei della Regione;

3. Definizioni di seguito:

- A) Sono definite tutte le università, statali e non statali e gli istituti di formazione superiori artistiche e musicali della regione d'ora in poi come Istituzioni.
- B) Sono definiti in seguito tutti i casi di cui all' ART 2 Comma 1 come Categorie.

ART 3 Corpo elettorale

1. L'elettorato attivo per ciascuna categoria spetta agli studenti e alle studentesse che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso), a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e del nuovo ordinamento e ai corsi di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento della Regione Lazio per ogni collegio di appartenenza. L'elettorato attivo spetta altresì, agli studenti e alle studentesse delle Scuole di Specializzazione, iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato. L'elettorato attivo è esteso agli iscritti e alle iscritte al dottorato di ricerca per la sola durata normale del Corso.

2. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere A), B), C), E), non hanno titolo all'elettorato attivo coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

3. L'elettorato passivo per tutte le categorie, spetta agli studenti e alle studentesse che alla data di indizione delle elezioni risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) a corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e del nuovo ordinamento e ai corsi di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento appartenenti al proprio collegio,. Spetta altresì agli studenti e alle studentesse delle Scuole di Specializzazione che, alla data di presentazione delle liste, risultino iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato. Non fanno parte dell'elettorato passivo gli studenti e le studentesse che alla presentazione della candidatura siano:

A) membri di Consiglio d'Amministrazione e Comitato Unico Sportivo di ateneo;

B) membro di Consiglio di Amministrazione dell'ente regionale DISCO;

4. Gli eletti e le elette devono, alla data del decreto di nomina del Presidente della Regione, risultare comunque in possesso dei requisiti sopra richiesti.

5. In assenza di suddetti requisiti, la Commissione Elettorale Centrale provvede ad escludere lo studente o la studentessa dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente o la studentessa risultato primo dei non eletti nella medesima lista.

6. Ai fini della definizione dell'elettorato attivo e passivo ciascuna istituzione comunica alla Commissione Elettorale Centrale gli elenchi degli studenti iscritti, differenziati per categorie di appartenenza.

Tali elenchi rielaborati per collegio dalla commissione elettorale centrale devono essere resi noti attraverso i siti ufficiali della commissione elettorale centrale e delle singole istituzioni, ai sensi dell'art.2 della legge 240/2010, almeno 60 giorni prima della data delle votazioni e nel rispetto delle vigenti norme di privacy e trasparenza. Costituiti i seggi, secondo quanto stabilito dall'art.7 comma 1, le istituzioni rielaborano gli elenchi avendo cura di indicare per ogni studente il proprio seggio di afferenza, per le categorie D) ed E) che viene stabilito sulla base della segreteria di appartenenza.

7. Gli interessati possono proporre eventuali modifiche che devono essere inoltrate alla commissione elettorale centrale, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, opposizione al Rettore, che si esprime in via definitiva entro i successivi 10 giorni.

ART 4 Presentazione delle candidature

1. Le candidature relative alle elezioni dei componenti di ciascuna categoria avviene sulla base di liste concorrenti nei rispettivi collegi. Ogni studente può presentare la propria candidatura per una sola categoria ed un solo collegio.
2. La presentazione delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
3. Ogni Lista è presentata da un elettore o da un'elettrice firmatario della Lista, responsabile della completezza della documentazione presentata.
4. Tale elettore o elettrice può altresì presentare Liste aventi lo stesso simbolo e la stessa denominazione in più collegi.
5. La presentazione di ciascuna Lista avviene mediante il deposito, presso la Commissione Elettorale Centrale, che avrà sede in via Cesare de Lollis 24b, della dichiarazione di presentazione di Lista di candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato o candidata.
6. Il presentatore o la presentatrice della Lista assume, altresì, congiuntamente ad altro sottoscrittore o sottoscrittrice della Lista, la funzione di responsabile della Lista stessa o di altra Lista presentata in altri istituzioni universitarie, ma avente lo stesso simbolo e la stessa denominazione.
7. Ogni dichiarazione di presentazione deve contenere:
 - A) Simbolo e denominazione atti a identificare la Lista, riprodotti anche su supporto magnetico (la Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore di Lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o simbolo della Lista qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza);
 - B) Un elenco degli studenti e delle studentesse candidati, riprodotto anche su supporto magnetico. Il numero dei candidati e delle candidate non deve essere superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere, tranne nei casi in cui è previsto un singolo seggio; in tal caso il numero dei candidati può essere pari a 3. A parità di voti di preferenza risulterà eletto il candidato o la candidata che precede nell'ordine di Lista;
 - C) La dichiarazione di accettazione della candidatura per ciascuno degli studenti e delle studentesse candidati;
 - D) l'indicazione del recapito e la firma autenticata dei due responsabili di Lista.
8. Compiti dei responsabili di Lista sono:
 - A) ricevere comunicazioni dalla Commissione Elettorale Centrale.
 - B) designare i rappresentanti di Lista e gli studenti e studentesse scrutatori presso i seggi, comunicandone i nominativi alla Commissione Elettorale Centrale entro non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di inizio delle votazioni. La commissione elettorale centrale avrà cura di comunicare i nominativi alle rispettive istituzioni di riferimento entro e non oltre il dodicesimo giorno dalle votazioni. Nel caso tale termine non sia rispettato dal presentatore di liste, le designazioni vengono fatte direttamente dai Presidenti di Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.
9. Le liste dei candidati e delle candidate per la Consulta in ogni Ateneo devono essere corredate da:
 - A) Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera A) non meno di 100 e non più di 250 firme autentiche anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità ad appositi modelli predisposti dalla Commissione Elettorale Centrale - di studenti e studentesse

regolarmente iscritti ai propri collegi di appartenenza;

B) Per i soggetti all'art.2, comma 1, lettere B), C), E), non meno di 50 e non più di 100 firme.

C) Per i soggetti all'art.2, comma 1 lettera D), non meno di 30 e non più di 100 firme

10. La presentazione delle firme di cui sopra deve essere fatta - a pena di nullità - su moduli predisposti dalla Commissione Elettorale Centrale, che saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'ente. Ogni firmatario potrà sottoscrivere una e una sola lista.

11. Ogni studente o studentessa non può candidarsi in più liste. Il candidato in una Lista non può figurare come presentatore della Lista stessa; qualora ciò si verifici, la presentazione è nulla.

12. Le firme di coloro che presentano le liste dei candidati e delle candidate devono essere autenticate nei modi di legge, come pure da personale della Commissione Elettorale Centrale. Le dichiarazioni di accettazione delle candidature possono essere autenticate anche mediante sostitutiva di atto di notorietà in conformità ad appositi modelli predisposti dalla Commissione Elettorale Centrale.

13. Le generalità del soggetto autenticante, nonché la qualifica rivestita ed il timbro dell'Ufficio, devono risultare in modo chiaro ed inequivocabile, pena nullità della presentazione della lista.

14. Per i firmatari devono risultare i dati anagrafici, il collegio di appartenenza, il numero di matricola.

15. Per i candidati e le candidate, pena la nullità della candidatura, devono risultare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, collegio di appartenenza in cui sono iscritti, numero di matricola.

16. La Commissione Elettorale Centrale provvede, avanti al presentatore, a sigillare all'interno di un plico il materiale ricevuto, apponendo sullo stesso la data e l'orario di consegna ed un numero progressivo temporaneo.

17. Rimane fuori dal plico il foglio di presentazione della Lista con relativa firma del presentatore o della presentatrice, che viene autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale al momento della presentazione.

18. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, i plichi vengono consegnati per le rispettive competenze alla Commissione Elettorale Centrale e alle rispettive Commissioni Elettorali Locali di cui agli articoli 9 e 10. Queste ultime, a partire dal giorno seguente, organizzano i lavori di apertura e di esame del materiale, previa convocazione del presentatore o della presentatrice di Lista di volta in volta interessato.

ART 5 Propaganda elettorale

1. Le liste dei candidati e delle candidate sono rese pubbliche sui siti istituzionali di appartenenza e sul sito dell'Ente venticinque giorni prima della data delle elezioni.

2. Per l'esercizio della propaganda elettorale le istituzioni di appartenenza, entro cinque giorni dall'invio della presentazione delle liste, dovranno provvedere a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.

3. La Commissione Elettorale Centrale e le Commissioni Elettorali Locali, di cui agli articoli 9 e 10, disciplinano lo svolgimento della propaganda elettorale nel rispetto dei principi della Costituzione.

4. La propaganda elettorale termina 24 ore prima della data di inizio delle votazioni.

ART 6 Criteri per la individuazione degli eletti alla Consulta

L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti delle categorie, avviene in ogni singolo collegio con il seguente criterio:

- A) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
- B) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- C) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- D) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- E) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
- F) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

ART 7 Seggi Elettorali

1. I seggi sono costituiti entro dieci giorni dalle votazioni, con decreto del responsabile delle istituzioni o il direttore generale, sulla base di criteri organizzativi di ciascuna istituzione in tema di elezione uno o più seggi elettorali.
2. In ogni istituzione è previsto almeno un seggio. Qualora siano previste l'elezioni del CNSU, i seggi di entrambe le votazioni corrispondono. Ogni istituzione allestirà i seggi avendo cura di collocarli nei luoghi di maggiore afferenza dei propri iscritti ed in numero proporzionale agli stessi.
3. L'aggiunta di eventuali seggi o la modifica dell'ubicazione degli stessi avviene tramite richiesta dei presentatori di lista al responsabile delle istituzioni di afferenza, che avrà cura di comunicare l'esito della richiesta alla commissione elettorale centrale e al richiedente, entro e non oltre cinque giorni dalle votazioni.
4. In ogni seggio sono predisposte un numero di urne pari alle categorie da eleggere in cui sono raccolte le schede votate.
5. I seggi sono composti da :
 - A) Due dipendenti delle istituzioni idonei allo svolgimento dei compiti previsti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario.
 - B) Uno studente o studentessa che assume il compito di scrutatore, indicato come da art.4 comma 8 punto B).
 - C) I rappresentanti di lista qualora designati, art.4 comma 8 punto B).
6. Ai seggi possono accedere: gli elettori e le elettrici, i candidati, i componenti la Commissione Elettorale Centrale, i funzionari dell'Area Affari istituzionali di ogni istituzione autorizzati dal Direttore dell'Area, i rappresentanti di Lista - uno per ogni seggio.
7. I rappresentanti di Lista possono assistere a tutte le operazioni elettorali senza parteciparvi direttamente; essi possono far inserire a verbale loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.
8. La commissione elettorale centrale predispose le schede elettorali di diverso colore e le trasmette ai singoli istituti allegati all'ordinanza di indizione delle elezioni, in relazione alle componenti da eleggere.

9. Gli istituti predispongono la stampa delle relative schede elettorali solo successivamente alla effettuazione del sorteggio, da parte delle Commissioni Elettorali Locali, finalizzato a definire il numero progressivo di lista per ciascuna categoria. Successivamente le schede sono trasmesse tempestivamente ad ogni seggio elettorale.

10. I nomi dei candidati di ogni lista devono essere riportati sulle schede elettorali secondo l'ordine dato dal presentatore di lista nella apposita documentazione.

11. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni e procede ai seguenti adempimenti, per l'elezione di ciascuna categoria;

A) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore che viene sigillato;

B) viene verificato, in base agli elenchi appositamente predisposti, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per la votazione;

C) si procede, in via prioritaria, allo scrutinio delle schede votate per la componente di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A), B), C) e, successivamente, di quelle votate per le due componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere D) e E). Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, l'ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, sigillando il seggio, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.

12. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi di distinte categorie. In ciascuno dei plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutatori presenti, nel quale sono indicati:

A) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente, di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;

B) il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto di voto;

C) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;

D) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perché contestate;

E) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o singoli elettori chiedano siano verbalizzati.

13. Il plico relativo alla elezione degli iscritti dei componenti delle categorie di cui all'ART 2 comma 1 Lettere A) B) C), è consegnato al termine dello spoglio alla Commissione Elettorale Locale, di cui all'articolo 9. I plichi relativi alla elezione dei componenti delle categorie di cui all'ART 2 comma 1 lettere D) E), sono inviati al termine dello spoglio alla Commissione Elettorale Centrale, di cui all'articolo 10, per il tramite degli uffici amministrativi delle istituzioni.

ART 8 Operazioni di voto

1. Nel giorno fissato e nell'orario stabilito per le votazioni , l'elettore, munito di valido documento di identità , dopo aver apposto la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e matricola, ritira dal presidente di seggio la scheda ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente di seggio, che la introduce nell'apposita urna. Non è possibile esercitare il diritto di voto in seggi diversi da quelli di appartenenza. Per la componente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), B), C) non è possibile esercitare il diritto di voto in seggi diversi da quello di appartenenza per tutte le categorie.
2. Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando matite copiative messe a disposizione dalla Commissione Elettorale Locale, esprime un solo voto di preferenza.
3. Il voto è espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, e indicando, eventualmente, a fianco della lista stessa, la propria preferenza per un solo candidato, anche facendo riferimento allo pseudonimo del candidato stesso. È valido il voto espresso per una sola lista. Si considera validamente attribuito anche il voto di lista, qualora non venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione di una lista, ma venga apposta la preferenza in corrispondenza della lista nella quale è ricompreso il candidato prescelto. Si considera altresì valido il solo voto di lista nel caso in cui venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione di una lista, ma la preferenza è apposta in corrispondenza di una lista diversa da quella alla quale appartiene il candidato prescelto, oppure sia riferita ad un nominativo non presente nell'elenco dei candidati o ad uno pseudonimo non esplicitamente riconducibile al nominativo di un candidato. Sono nulle le schede nel caso in cui non venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione della lista e la preferenza venga apposta in corrispondenza di una lista diversa da quella a cui appartiene il candidato prescelto ovvero sia espressa per un nominativo non ricompreso nell'elenco dei candidati o sia riferita ad uno pseudonimo non esplicitamente riconducibile al nominativo di un candidato. Sono, altresì, nulle le schede che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate.

ART 9 Commissioni elettorali locali

1. Presso ciascuna istituzione è costituita, con decreto del responsabile o del direttore generale dell'istituzione, entro 5 giorni dall'indizione delle elezioni, una commissione elettorale locale composta da un professore ordinario, che la presiede, un professore associato, da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo delle istituzioni, che svolge le funzioni di segretario. Qualora fossero già presenti commissioni elettorali locali istituite per le elezioni del CNSU, tali commissioni svolgeranno i ruoli e i compiti attribuiti alla Commissione Elettorale Locale.
2. La Commissione effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e, verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi, di cui all'articolo 7, formula le relative graduatorie. La Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate, perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.
3. I risultati sono racchiusi in un plico che viene sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso entro 48 ore dal termine delle operazioni di spoglio alla Commissione Elettorale Centrale per la categoria di cui all'ART 2 comma 1 lettera A). Per le categorie di cui all'ART 2 comma 1 lettere B) e C) il plico viene consegnato entro 48 ore alla commissione elettorale locale dell'istituzione

con il più elevato numero di iscritti che provvede alla formulazione delle graduatorie temporanee dell'intero collegio. Le graduatorie temporanee vengono quindi trasmesse alla commissione elettorale centrale entro le successive 48 ore.

4. Le operazioni delle Commissioni Elettorali Locali sono pubbliche. È data tempestiva comunicazione del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento.

ART 10 Commissione elettorale centrale

1. Con decreto del Presidente dell'Ente è istituita presso la sede di via Cesare de Lollis 24b una Commissione Elettorale Centrale. La Commissione è composta da tre funzionari, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario..

2. La Commissione può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione stessa.

3. La Commissione effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11.

4. La Commissione riceve dai seggi i plichi di cui all'art.7 per tutte le categorie, e verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi, formula le graduatorie definitive. La Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate, perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

ART 11 Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale Centrale, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle Commissioni Elettorali Locali, la stessa Commissione Elettorale Centrale formula le graduatorie finali, distinte per collegio, relative all'elezione degli studenti che risultino iscritti, secondo la vigente normativa.

2. Per l'elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, la Commissione Elettorale Centrale, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie, formula due distinte graduatorie finali.

3. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la Commissione Elettorale Centrale proclama gli eletti.

4. Le graduatorie finali, formulate dalla Commissione Elettorale Centrale, sono immediatamente rese pubbliche sul sito dell'Ente.

5. Il ricorso può essere proposto entro i sette giorni lavorativi successivi alla pubblicazione delle graduatorie.

6. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro sette giorni dal termine di presentazione, sentiti, qualora lo ritenga necessario, il primo firmatario e/o i componenti dei seggi elettorali.

7. Alla nomina degli eletti nella Consulta provvede il Presidente della Regione con apposito decreto nei sette giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti al comma precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale.

ART 12 Modifiche al Regolamento elezioni Consulta Di.S.Co

1. Qualsiasi modifica al presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, articolo per articolo e con votazione finale. Qualsiasi proposta di modifica deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'organo.
2. Il seguente regolamento viene trasmesso all'Ente Regionale.
3. La consulta è tenuta a modificare, entro e non oltre il mese di dicembre precedente alle elezioni, l'articolo 2 comma 1 al fine di garantire la proporzionalità della rappresentanza al possibile variare del numero degli iscritti nelle varie istituzioni. Tale modifica, deve essere deliberata a maggioranza assoluta degli eletti.

ART 13 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate dalla L.R. n.6 del 27 Luglio 2018.
2. Per quanto riguarda le elezioni indette nel maggio 2019 tutti gli adempimenti previsti da questo regolamento sono da considerarsi validi ad eccezione di quanto segue:
 - A) Il decreto di indizione delle elezioni di cui all'ART 1 dovrà essere reso pubblico entro e non oltre i 65 giorni antecedenti alle operazioni di voto;
 - B) Gli elenchi di cui all'articolo 3 comma 6 dovranno essere messi a disposizione dai responsabili o dai direttori generali delle istituzioni entro e non oltre i 5 giorni dal decreto di indizione delle elezioni;
 - C) Gli elenchi di cui all'ART 3 comma 6, rielaborati per collegio dalla commissione elettorale centrale, dovranno essere resi noti attraverso i siti ufficiali della commissione elettorale centrale e delle singole istituzioni almeno 55 giorni prima della data delle votazioni
 - D) La presentazione delle liste di cui all'articolo 4 comma 2 dovrà avvenire entro e non oltre le ore 18 del trentesimo giorno antecedente alle operazioni di voto.